





Le ultime novità per i tributi comunali e le riduzioni COVID-19

Pasquale Mirto

22 Maggio 2020

Gli aggiornamenti da legislazione «ordinaria»

- Con la legge di bilancio 2020 e con il Dl 34/2019 sono state introdotte numerose novità, alcune delle quali necessitano di essere recepite nei regolamenti comunali.
- In particolare:
- **Regolamento IMU**: occorre approvarlo ex novo, ignorando la circolare del Mef e la tesi della nuova Imu come mera evoluzione della precedente
- **Regolamento Tari**: occorre prevedere una scadenza dopo il 1° dicembre, aggiornare la parte relativa agli accertamenti, per tener conto del comma 792, e quella relativa alle rateazioni; c'è poi la novità degli studi professionali;
- Regolamento riscossione coattiva/forza, se si vuol normare tutta la parte procedurale e trasversale a tutti i tributi comunali in un unico regolamento;
- Altri regolamenti: occorre adeguare la parte relativa alla rateazione ed alla riscossione coattiva.

Potestà regolamentare

- I limiti all'esercizio del potere regolamentare sono disciplinati dall'art. 52 del d.lgs. N. 446/1997
- « Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»
- Quando il legislatore interviene su un ambito di competenza comunale usa la formula «in deroga all'art. 52»

Aliquote IMU

- Con il decreto rilancio i termini di approvazione delle aliquote del regolamento sono tornati ad essere quelli ordinari, e quindi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
- Apparentemente non c'è fretta per l'approvazione, in quanto la normativa dispone che l'acconto Imu è pari «alla metà di quanto versato» nel 2019.
- Si tratta all'evidenza di norma errata, perché se il contribuente ha venduto, sarebbe comunque tenuto a versare, così come il contribuente che ha acquistato a gennaio 2020, in sede di acconto nulla deve versare.
- In realtà la norma avrebbe dovuto fare, più correttamente, riferimento alle aliquote vigenti nel 2019.
- Quindi il versamento corretto è dato da utilizzo aliquote 2019 x situazione immobiliare del primo semestre (anche qui il sistema è modificato rispetto a quello del 2019).

Differimento IMU

- Il decreto rilancio sul punto tace, e quindi la decisione circa il rinvio della scadenza del 16 giugno è rimessa alla decisione dei singoli comuni, con le inevitabili complicazioni per CAF e studi professionali che dovranno fare riferimento ad una moltitudine di scadenze.
- Il primo problema è l'Imu statale
- Il comma 777, della legge n. 160 del 2019, prevede la possibilità di «<u>stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari</u>»

Il differimento dell'Imu statale

- Per quanto riguarda i differimenti di versamento, si registrano dubbi sulla possibilità di differimento della quota statale. Invero, il Dipartimento delle finanze in una risposta all'iniziativa Telefisco 2020 del Il Sole 24Ore ha negato tale possibilità, ma la risposta non appare del tutto convincente, sia perché la norma non fa riferimento alla sola Imu di competenza comunale, ma soprattutto perché l'Imu è unica ed il versamento avviene contestualmente, sicché se il comune decide di differire, il differimento della quota statale è automatico.
- Tant'è che il comma 744 prevede una riserva a favore dello Stato del gettito Imu, riserva che ovviamente non potrà essere oggetto di regolamentazione da parte del comune. **L'uso del termine "riserva**" sgombra il campo da ogni dubbio che esiste una sola Imu; quando il legislatore ha voluto limitare il potere decisionale dei comuni la ha fatto espressamente, come con l'aliquota di spettanza statale.
- IFEL, nello schema tipo di regolamento Imu ha individuato una sorta di soluzione intermedia, prevedendo il differimento, ma con comunicazione da inviare al Ministero

Il differimento dell'Imu statale

- Per uscire dalla discussione Stato si, Stato no, è possibile individuare un altra soluzione, che è quella di mantenere ferma la scadenza al 16 giugno, ma di prevedere che i versamenti effettuati, ad esempio entro il 30 settembre, non siano soggetti a sanzioni ed interessi (che peraltro, sarebbero di competenza comunale anche per quanto riguarda l'Imu statale).
- Si tratta di un differimento su base volontaria che mira a salvaguardare le casse comunali.
- La legittimità di tale previsione, che comunque è da adottare con delibera di consiglio comunale, risiede nel comma 775 della legge n. 160 del 2019, che prevede che «<u>resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale</u>».

Schema delibera IFEL

- Lo schema di delibera, variamente adattabile a seconda degli orientamenti e delle esigenze di ciascun ente, dispone una proroga dei termini di versamento dell'acconto IMU 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
 - In particolare, il provvedimento non entra nel merito delle agevolazioni che potranno poi essere stabilite entro il termine per l'approvazione dei bilanci (attualmente il 31 luglio), ma si limita a disporre un differimento della rata di acconto non generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Viene cioè data la possibilità di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre p.v.
- In tal modo, in primo luogo, sono **salvaguardate le esigenze di cassa del Comune**, messe già a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, in un contesto ancora incerto sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell'imminenza del termine per il pagamento della prima rata IMU.
 - In secondo luogo, inoltre, il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell'attuale situazione emergenziale.
 - Infine, con la limitazione in questione si permette ai non pochi contribuenti che non sono stati investiti dagli effetti negativi dell'emergenza di adempiere tempestivamente ai propri obblighi fiscali, con ovvi benefici di contenimento delle perdite di entrata, anche temporanee, che costituiscono oggi una delle principali minacce agli equilibri dei bilanci locali.

Il dispositivo della delibera IFEL:

DELIBERA

- di **non differire** la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
- di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 (o altra data individuata dal Comune), limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

- Art. 177 - Esenzione IMU per il settore turistico

- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, <u>non è dovuta la prima rata</u> dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- ... Qui pare ineludibile la necessità di presentare una dichiarazione Imu, anche per i D/2
- Norma scritta male, perché chi ha comprato l'albergo a gennaio non gode di alcuna esenzione, ma anzi a dicembre paga per intero anno

Riduzioni IMU comunali

- Con la nuova Imu il Comune ha ampia possibilità di disporre riduzioni ed anche esenzione, visto che può deliberare anche un'aliquota pari a zero.
- Valgono sempre i principi generali di non discriminazione e ragionevolezza, oltre che di controllabilità.
- Ogni riduzione/esenzione richiede un'adeguata motivazione sulle finalità che intende perseguire il Comune. Quindi delibera adeguatamente motivata

Riduzioni Tari COVID-19

- È in atto un **braccio di ferro tra Comuni ed Arera**, che per ora vede vittoriosa Arera; da ultimo ricorso Anutel
- Il risentimento di Arera deriva dall'art. 107 del dl 18/2020, scritto a chiare lettere nell'atto di segnalazione al Parlamento.
- Art. 107, comma 5: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021».

Uniformato il termine delle delibere

- Art.138- Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
- 1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- In pratica sono abrogate le disposizioni che prevedevano l'approvazione delle tariffe entro il 30 giugno (art.107) e del regolamento entro il 30 aprile (comma 683-bis).
- Abrogate le disposizioni che recavano per il 2020 un regime speciale, torna ad applicarsi il criterio ordinario, ovvero quello che fissa il termine entro la data ultima prevista per l'approvazione del bilancio di previsione

- Per le utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata, e successivamente riaperte, è prevista una <u>riduzione "obbligatoria",</u> da applicare alla parte variabile delle tariffe e da proporzionare al periodo di chiusura. L'art. 1 riporta la formula da applicare, che a sua volta rinvia al coefficiente di produzione (Kd) individuato dal Dpr. n. 158/1999. Tuttavia, la formula rinviando ai minimi e massimi del 158, <u>non considera che i Comuni hanno la facoltà di discostarsi da questi nei limiti di un più o meno 50%</u>, sicché si sarebbe dovuto fare riferimento ai kd deliberati dai Comuni, ed utilizzati per calcolare le tariffe.
- Per le attività chiuse e non ancora riaperte, invece, è prevista una riduzione della quota variabile pari al 25%, corrispondente a tre mesi di chiusura.
- La previsione risulta di difficile attuazione, perché nei gestionali Tari di norma l'utenza è iscritta per categoria di contribuenza di cui al Dpr n. 158/1999, e **non per codici Ateco, sicché si dovrebbe effettuare un inserimento manuale su ogni singola utenza** per poter quantificare le riduzioni spettanti, fatta eccezione per poche residuali categorie, come quella dei cinema o delle discoteche.
- Occorrerebbe poi una modifica dei software, anche questa impossibile da ottenere in un mese, ovvero in tempo utile per approvare le tariffe il 30 giugno, ora 31 luglio. Senza considerare che molti codici Ateco, in realtà, pur obbligati alla chiusura, hanno ottenuto la **deroga dalla Prefettura**, sicché in automatico (in realtà) si può fare ben poco.
- Per le **utenze non domestiche non obbligate alla chiusura**, <u>l'Ato, e non il Comune</u>, può, se vuole, o meglio sé è in grado tecnicamente di farlo, concedere delle riduzioni, <u>ma solo su istanza dell'utente</u>, che deve dimostrare "documentalmente" la minor produzione di rifiuti.
- Nella delibera si anticipa anche il **bonus sociale** previsto dal dl n. 124/2019, ma qui si tratta di mera possibilità, e <u>non è chiaro a chi spetta la decisione, se all'Ato o al Comune</u>. Di certo è previsto <u>che l'ammontare è quantificato dall'Ato</u> "<u>in accordo con l'Ente locale</u>". Anche qui il beneficio è subordinato alla presentazione di certificazioni varie, e si traduce in un importo da portare in compensazione di quanto dovuto a titolo di Tari, e non può comunque superare la quota variabile dovuta.

- Al punto 3.1 del deliberato, si precisa che l'Ato può "approvare" eventuali riduzioni decise dal Comune.
- Infine, Arera chiede ai comuni di tradurre la sua stessa delibera in "<u>un linguaggio</u> <u>comprensibile</u>" e di darne notizia sul proprio sito, entro 30 giorni. Questa pare l'incombenza più temibile per gli uffici comunali che operano in un contesto emergenziale forse ancora non completamente compreso dall'Autorità.
- La delibera Arera suscita poi non poche perplessità, perché interviene su un ambito, quello tributario, di competenza dei Comuni, almeno a normativa vigente, sicché appare di dubbia legittimità la previsione di un meccanismo di validazione da parte delle Ato delle riduzioni autonomamente decise dai Comuni. Che rapporto c'è tra il regolamento Tari o la delibera di approvazione delle tariffe e la delibera di Arera? in caso di contrasto cosa prevale? Ed i Comuni sono sanzionabili se non rispettano le indicazioni di Arera?
- Come si fa, infine, a garantire la copertura integrale dei costi, quando la delibera di Arera rinvia ad un successivo provvedimento le modalità di copertura? Come si giustifica la delibera tariffaria del Comune, che rimane comunque atto impugnabile da parte del Mef? Come si fa a confermare le tariffe 2019, se le riduzioni devono essere finanziate, come sembra, dal sistema?
- Una cosa è riscrivere il metodo tariffario, ovvero le nuove regole per costruire le tariffe all'utenza, altra cosa sono interventi estemporanei su riduzioni specifiche.

- A questo caotico quadro di riferimento, aggiungiamo anche che oggi praticamente nessun Comune è riuscito ad approvare il piano finanziario dei rifiuti con il nuovo MTR, di cui alla delibera 443/2019, metodo che peraltro parte dai costi di due anni fa, e quindi non metabolizza immediatamente le eventuali riduzioni di costo registrate quest'anno. A ciò si aggiunga che il MTR è strutturato sui costi efficienti del servizio, e quindi non c'è alcuna voce che permetta di valorizzare il costo delle riduzioni che si vogliono far pagare al sistema.
- Delineato il poco gratificante quadro di riferimento, i Comuni però devono approvare le tariffe, e lo devono fare anche velocemente, perché il più delle volte è nella delibera tariffaria che sono stabilite le date di scadenza delle bollette.

- Per quanto riguarda le riduzioni previste per le attività costrette alla chiusura, Arera dà istruzioni di operare sui coefficienti Kd, peraltro quelli previsti dal dpr n. 158/1999, e non quelli deliberati dai Comuni, che hanno la possibilità di variarli di un 50%, sia al ribasso che al rialzo. Ma col metodo normalizzato, se si varia un Kd di una sola categoria, automaticamente cambiano le tariffe di tutte le categorie. In tal modo, però, non si riesce a confermare le tariffe 2019, possibilità, d'altra parte consacrata in una norma di legge.
- Per rispettare tanto la legge, tanto la delibera di Arera, allora occorre calcolare una riduzione della tariffa delle categorie chiuse, che senza intervenire sui Kd porti all'identico risultato. D'altro canto, l'Autorità ha comunque fornito delle indicazioni, come quella della riduzione del 25% della parte variabile (in pratica tre mesi di chiusura) prevista al punto 1.3.
- È però evidente che confermare le tariffe 2019 ed applicare le riduzioni Arera, comporta uno **sbilanciamento che deve essere, per ora, finanziato dal bilancio comunale**. Si tratta però di cifre irrisorie.
- Infatti, le riduzioni di Arera producono una riduzione poco coerente con i danni della chiusura e quindi lontana dalle aspettative dalle attività chiuse. I Comuni potranno comunque integrarle con altre riduzioni, da finanziare però col bilancio comunale, in attesa degli annunciati trasferimenti statali.

- Ovviamente, chi riuscirà, potrà approvare le tariffe 2020 con il nuovo MTR, riducendo i Kd, ed addebitando l'onere della riduzione a tutti gli altri contribuenti-, senza intaccare il bilancio comunale.
- Un'operazione relativamente complicata, con esito poco incisivo, ma probabilmente oggetto delle inevitabili rimostranze dei contribuenti, in ragione della già ricordata esiguità delle agevolazioni riconosciute da Arera.

Arera 158/2020 - bonus

- Le altre riduzioni sono facoltative, compreso il bonus sociale.
- Questo in realtà non è direttamente collegabile all'emergenza COVID-19, essendo disciplinato dal dl n. 124/2019. Probabilmente la sua anticipazione, facoltativa in quanto Arera non può applicarlo per la mancata emanazione dei provvedimenti attuativi previsti nell'art. 57-bis del dl n. 124/2019, deriva dalla considerazione che la situazione emergenziale ha acuito lo stato di bisogno delle famiglie.
- Il meccanismo è tuttavia tortuoso

Arera 158/2020 - bonus

- L'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente (ATO), in accordo con l'Ente locale (Comune), ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.
- 3.4 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.

Arera 158/2020- bonus

- 4.1 Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza <u>su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente</u>, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e <u>allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.</u>
- 4.2 In caso di **morosità pregressa**, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale **compensazione** viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente.

Arera 158/2020 - Bonus

• Il meccanismo è alquanto complesso, ben potendo, comunque, riconoscersi il bonus ai soggetti che già beneficiano del bonus idrico, gas, elettricità, sempre che il soggetto gestore gestisca anche uno di questi servizi in rete, limitando, così, la presentazione delle istanze ai «nuovi» bisognosi.

Problema dl 34/2019

- Ifel nella nota di lettura sulle riduzioni Tari COVID-19, affronta il problema del dl n.34/2019
- «Si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato».
- Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria. Una diversa lettura, infatti, porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l'importo invariato rispetto all'anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravi economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori. Si deve, quindi, ritenere che le riduzioni deliberate dal Comune siano immediatamente efficaci, senza necessità di riconoscerne l'applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 202

Altre riduzioni Tari - Ifel

- Circa la modalità di copertura delle **riduzioni atipiche**, invero, non si registra uniformità di pensiero, perché il comma 660 della legge n. 147 del 2013 appare contraddittorio, in quanto prevede, da un lato, che la relativa copertura "può" essere disposta da apposite autorizzazioni di spesa e poi prescrive che la medesima copertura "deve" essere assicurata dal bilancio comunale.
- Il dubbio è accentuato dal fatto che la Tari si pone in continuità con la Tares, per la quale l'art. 14, comma 19, prevedeva che "Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20.
- La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio". Si deve in ogni caso ritenere che la copertura di questa tipologia di riduzioni possa senz'altro avvenire attraverso risorse estranee al gettito della Tari.

Riduzioni da concordare con Ato? Così dispone Arera

- 3.5 Ad integrazione dell'agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l'Ente territorialmente competente (ATO), <u>in accordo</u> con l'Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza <u>rispetto a</u> quelle <u>minime</u> previste dalla regolazione nazionale.
- 3.6 Qualora l'Ente territorialmente competente (ATO)

 approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle
 eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma
 3.5, il gestore riconosce all'utente finale un'agevolazione
 integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore
 medesimo, evidenziandola chiaramente nell'avviso di
 pagamento o bolletta trasmessi all'utente.

TOSAP/COSAP - Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

- Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, <u>titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico</u>, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, <u>sono esonerati dal 1º maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per</u> l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Esenzioni Tosap/Cosap

- Il "nuovo" art. 181 conferma la volontà di esentare le occupazioni di suolo pubblico realizzate dai pubblici esercizi, ma lo fa dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.
- E prima?
- <u>La tassa è dovuta</u>. Quindi i dehors rimasti deserti per tutto marzo ed aprile saranno tenuti al pagamento della Tosap e della Cosap.
- L'unica possibilità è che intervenga il Comune con sue agevolazioni. Per quanto riguarda la Cosap, essendo entrata di natura patrimoniale, l'ente gode di ampia autonomia, potendo anche esentare.
- Per la Tosap, invece, essendo un tributo, non può essere prevista un'esenzione, ma certamente una riduzione della tassa dovuta nell'anno, proporzionale ai mesi di chiusura, è più che legittima.
- I Comuni avranno tempo fino al 31 luglio per approvare le modifiche al regolamento comunale, e come tutte le modifiche tributarie approvate entro il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, anche questa decorrerà dal 1° gennaio 2020.
- Sulle nuove occupazioni, comprese quelle necessarie all'ampliamento della superficie già concessionata, al fine di garantire il distanziamento sociale, la norma prevede una procedura semplificata, mediante invio telematico, ed anche l'esenzione da imposta di bollo.
- Tuttavia, la vera semplificazione sarebbe stata imporre al Comune di rilasciare l'autorizzazione o la concessione entro un predeterminato numero di giorni.
- Per quanto riguarda la tassa per le nuove occupazioni, il comma 2 nulla specifica, ma si deve ritenere che anche queste occupazioni rientrino nel perimetro dell'esenzione, perché anche per queste si è titolari di una concessione o di un autorizzazione ai sensi del comma 1.

Sulla Tosap

- la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 137 del 2017, ha ritenuto che il Comune non può disporre esenzioni perché queste inciderebbero "sull'individuazione delle fattispecie imponibili", aspetto questo precluso dall'art. 52 del d.lgs. n, 446/1997. Tuttavia, questo non esclude la possibilità di regolamentare riduzioni, ma a condizione che non si traducano in un "sostanziale svuotamento del presupposto impositivo".
- Principi questi che autorizzano i Comuni a disporre "sostanziose" riduzioni per la Tosap, partendo dal minimo dovuto, era la riduzione per i mesi di chiusura

Imposta di pubblicità

- Valgono le stesse considerazioni fatte per la Tosap, è possibile prevedere delle riduzioni (es. rapportate ai mesi di chiusura), ma non esenzioni.
- Tuttavia, si tratta di importi non rilevanti, considerato anche che i pubblici esercizi con insegna sotto i 5 metri già sono esenti.
- Sarebbe preferibile utilizzare le risorse di bilancio per finanziaria ulteriormente le riduzioni Tari, perché di queste ne beneficiano tutti.
- Si aggiungano i problemi operativi che il concessionario può riscontrare oltre a richieste di compensi aggiuntivi e controprestazioni varie dovute ad un minor aggio sul riscosso

Art.180 -Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

- Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID- 19.
- Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
- All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
- «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
- All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo XXX.

Riduzioni imposta di soggiorno

- Sono possibili riduzioni ed anche esenzioni, tuttavia occorre considerare.
- Art. 13, comma 15-quater, Dl n. 201/2011. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Ripresa attività notifica

Ma quando i Comuni potranno riprendere a notificare atti di accertamento tributari, il 1° giugno o il 1° settembre?

Il dubbio deriva dal fatto che non è certo se la sospensione dell'attività di accertamento è prevista solo dall'art. 67 o anche dall'art. 68 del dl n. 18/2020. Le differenze sono notevoli, e sono su più fronti.

DI 18/2020

- Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
- 1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'*articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, l'*articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24* settembre 2015, n. 159.

Sospensione notifica atti di accertamento, ma non predisposizione degli stessi

DI 18/2020

- Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
- 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- Il DL 34/2020, art.

Art.12, d.lgs. n. 159/2015

- Art. 12. Sospensione dei termini per eventi eccezionali
- 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- 2. <u>I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori,</u> degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e <u>per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.</u>
- 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
- Norma di non facile lettura >

Rapporto tra comma 1 e 2 dell'art. 12

- La questione è obiettivamente complicata a causa dell'incerta scrittura normativa.
- La lettura al momento più accreditata e convincente è la seguente:
- a) il primo comma, da un lato, si rivolge alle sospensioni dei termini di pagamento, dall'altro alle corrispondenti sospensioni dei termini dell'accertamento, con riguardo però a tutte le annualità non decadute, poichè il riferimento è "alle stesse entrate" non al medesimo periodo d'imposta. Cioè detto in atri termini se si differisce l'Iva si ha una proroga generalizzata dei termini di accertamento dell'Iva non ancora decaduti;
- b) il secondo comma invece, <u>in deroga al primo</u> e con riferimento esclusivamente <u>ai termini in scadenza</u> <u>nell'anno di previsione della proroga dei versament</u>i, differisce di due anni solo i suddetti termini decadenziali;
- c) la circolare n. 11/2020 delle Entrate fonda la conclusione della proroga di 85 giorni non tanto sull'articolo 12 quanto sull'articolo 67 comma 1, DL n. 18/2020, nel presupposto che <u>ad ogni sospensione dei termini dell'attività di controllo corrisponde un pari allungamento di tutti i termini di accertamento, in virtù per l'appunto di un principio generale;</u>
- d) con riguardo ai tributi comunali la situazione, al momento è la seguente:
- 1) i termini dell'accertamento sono tutti differiti di 85 giorni, in ragione del suddetto principio generale, ex citato articolo 67, comma 1;
- 2) i termini della notifica delle ingiunzioni scadenti a fine 2020 sono invece prorogati al 31 dicembre 2022, alla luce del secondo comma dell'articolo 12, 159/2015, che invece continua ad essere richiamato per intero nell'articolo 68, DL n. 18/2020.
- Quindi, a ben vedere non c'è alcun atto in scadenza al 31 dicembre 2020, perché anche volendo accedere alla sospensione di cui all'art. 67, gli accertamenti 2015 hanno come termine di decadenza il 26 marzo 2021
- Ma a ben vedere la situazione è più complicata →

Ma, l'art. 157 è stato modificato

- L'art. 157 prevede che gli atti in decadenza al 31 dicembre 2020 sono emessi nel corso di quest'anno, ma notificati nel corso del 2021. Si è già segnalato che la norma, così come risultante dalle bozze circolate era inapplicabile, perché come detto sopra a tutte le annualità si applica quanto meno la proroga di 85 giorni, e quindi non vi sarebbe alcun atto in decadenza quest'anno. Nella versione finita in Gazzetta Ufficiale si è posto rimedio, perché è specificato che i termini di decadenza "sono calcolati senza tener conto del periodo di sospensione" previsto dall'art. 67.
- Quindi, ritenendo applicabile all'attività accertativa comunale l'art. 67, i Comuni possono riprendere a notificare atti di accertamento già dal 1° giugno, ma solo con riferimento alle annualità 2016-2019, mentre l'anno 2015 dovrà essere emesso quest'anno, ma notificato l'anno prossimo.
- Se si considera applicabile, invece, l'art. 68, occorre fare i conti con l'art. 154 del dl n. 34/2020, il quale differisce i termini previsti nell'art. 68 al 31 agosto 2020, sicché i Comuni potrebbero notificare solo dal 1° settembre.
- Considerata la <u>precisazione inserita nell'art. 157 pare preferibile ritenere che gli accertamenti comunali siano soggetti alla sospensione dell'art. 67</u>, ma è evidente che queste problematiche non possono essere lasciate a disquisizioni interpretative, ma richiedono un chiarimento per via normativa

Quindi dal 1º giugno si parte!

Fine Grazie per l'attenzione